


Pubblicato il 16/10/2019

N.06695 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 11368/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11368 del 2019, proposto da Filippo Drago, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Sartori, Mattia Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Fedeli Barbantini in Roma, via Caio Mario n. 7;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ciro Giovane non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto recante Assunzione di 1851 allievi agenti della polizia di stato convocazioni agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale candidati, di cui all'allegato 2 del decreto del Capo della Polizia n.

333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, in possesso del requisito dell'età e del titolo di studio all'esito degli accertamenti previsti pubblicato in data 16 luglio 2019, relativo alle convocazioni agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati, nella parte non riporta il ricorrente tra i candidati convocati per l'espletamento agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale (in all. doc. n. 1);

- del Decreto del Capo della Polizia N. 333-B/12D.3.19/ in data 06.06.2019, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 - 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato nella parte in cui impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica (in all. doc. n. 2) e, per quanto occorrer possa, delle allegate tabelle;- di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento, presupposto e/o conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza N. 333-B/12D.3.19/5429 in data 13.03.2019 (in all. doc. n. 3) e del Decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S., Capo della Polizia, N. 222-B/12D.3.19/23922 del 12.08.2019 e relativi allegati (in all. doc. n. 4);- dell'art. 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice

dell'ordinamento militare ed impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento; - e, per quanto occorrer possa, dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che la questione sostanziale sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di confermare l'ammissione con riserva di parte ricorrente al Corso di formazione oggetto degli impugnati provvedimenti, ferme restando le ragioni di natura organizzativa, didattica ed economica, tali da consigliare alla P.A. di inserire i ricorrenti in un corso ordinario successivo o di attivare un nuovo corso ad hoc;

Rilevato che si rende al contempo necessario disporre l'integrazione del contraddittorio e che, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e dell'atto di motivi aggiunti e gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria di merito (compresi quelli idonei) e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni dieci dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione; RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto dispone l'ammissione con riserva, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, di parte ricorrente al corso di formazione in oggetto.

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva;

Fissa per la trattazione della causa l'udienza pubblica del 13 luglio 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO